

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1863.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato *Adonide D'Onof Reggio*

nella tornata del 13. Giugno 1864.

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

1. 2. 3. 7. 8. 9.

Uffizi che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera *14. Giugno 1864.*

" dello sviluppo *15.*

" della presa in considerazione *15.*

} *Giugno 1864.*

2/29

CAMERA
SECRETARIA
DEL DEPUTATO

Progetto di Legge
presentato dal Depo. Calucci

Art. 1^{mo}

Tutti i conservatorii di Obbate - che vivono
a vita monastica sono aboliti -
Le rischiese avranno dritto a percepire
gli attenti speziati -

Art. 2^o

Sono applicabili a questa legge tutte le
disposizioni contenute in quella abolitiva
degli ordini monastici del 13. Febb.
1861 - che non sono in opposizione
con la presente legge



Proposta di legge del Dep^o Adolfo Ruggio 23

Se getti un velo, se così si voglia, su tutti i e non mai abbastanza deplorabile casi avvenuti per il terribile Diritto che la Società politica esercita sulla vita degli uomini, non sarà lontano il tempo che quel Diritto da' codici di popoli civili sarà cancellato, ma si operi intanto lo Statuto. Il quale tra le altre prerogative concede al Re quella prerogativissima della grazia; la grazia è necessaria al vero impero della giustizia.

Ma quella prerogativa della grazia è impedito al Re di esercitare ogni qualvolta una sentenza di morte si possa eseguire senza che il Ministro di Grazia e Giustizia suo consigliere responsabile sappia quali condanne di morte sieno pronunciate, e senza che possa al Re proporre l'impartizione della Grazia.

Per queste ragioni il sottoposto Dep^o propone la seguente legge;

Articolo unico

Nessuna condanna di morte non potrà eseguirsi senza che sia partecipata al Ministro di Grazia e Giustizia e senza che costui sia in permesso di eseguirsi.

22

Proposta di legge del Deputato D'onnesdeggio.



Si getti un velo, se così si voglia, su luttuosi e non mai abbastanza deplorabili casi avvenuti per il terribile diritto che la società politica esercita sulla vita degli uomini; non sarà lontano il tempo, che quel diritto da' codici de' popoli civili sarà cancellato; ma si osservi intanto lo Statuto. Il quale tra le altre prerogative concede al Re quella preziosissima della Grazia; la grazia è necessaria al vero impero della giustizia. Ma quella prerogativa della grazia è impedito al Re di esercitare ogni qual volta una sentenza di morte si possa eseguire senza che il ministro di Grazia e Giustizia suo consigliere responsabile sappia quali condanne di morte sieno pronunciate e senza che possa al Re proporre l'impartizione della Grazia.

Per queste ragioni il sottoscritto Deputato propone la seguente legge:
Art. unico. alcuna condanna di morte non potrà eseguirsi senza che sia partecipata al ministro di Grazia e Giustizia e senza che costui dia la permissione di eseguirsi
Firenze 13 Maggio 1864

Du' Onnesdeggio Deputato

Proposta di Legge
presentata dal Dep. D'Onof Ruggio

Si getti un velo, se così si voglia, su luttori e non meno abbastanza deplorabili casi avvenuti per il terribile diritto che la società politica esercita nella vita degli uomini, non sarà lontano il tempo che quel diritto da' codici di popoli civili sarà cancellato; ma si opponi intanto lo Statuto. Il quale tra le altre prerogative concede al Re quella preziosissima della grazia, la grazia è necessaria al vero impero della Giustizia.

Ma quella prerogativa della Grazia è impedita al Re di esercitarla ogni qual volta una sentenza di morte si possa eseguire senza che il Ministro di Grazia e Giustizia suo consigliere responsabile sappia quali condanne di morte sieno pronunciate e senza che possa al Re proporre l'impartizione della Grazia.

Per queste ragioni il sotto Dep. propone la seguente legge:

Articolo unico — Nessuna condanna di morte non potrà eseguirsi senza che sia partecipata al Ministro di Grazia e Giustizia e senza che costui dia la permissione di eseguirsi.

Veniva 13. Giugno 1861